

Sportivando Associazione sportiva dilettantistica (codice fiscale 00690830229): non accoglimento dell'istanza di accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

Determinazione n. 2300 del 04/08/2021

Sportivando Associazione sportiva dilettantistica (codice fiscale 00690830229): non accoglimento dell'istanza di accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S167-00061
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:

Sportivando Associazione sportiva dilettantistica (codice fiscale 00690830229): non accoglimento dell'istanza di accreditamento per l'erogazione di servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali. D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"

RIFERIMENTO : 2021-S167-00061

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

LA DIRIGENTE

visto il Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg., Regolamento di esecuzione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (di seguito Regolamento);

visto il capo IV del medesimo Regolamento che individua i requisiti e le modalità per l'accreditamento e l'individuazione dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 540 di data 30 aprile 2020 la quale definisce i criteri di verifica dei requisiti di accreditamento degli enti richiedenti, con l'obiettivo prioritario di rispondere

all'esigenza di semplificazione e chiarezza dei procedimenti amministrativi, nella prospettiva di garantire sempre più alti livelli di qualità, specie nell'ambito di servizi che richiedono una sempre maggiore professionalità e aggiornamento delle competenze professionali oltre a maggior flessibilità, diversificazione e innovazione;

vista la deliberazione n. 570 del 9 aprile 2021 con la quale sono stati anticipati i termini di presentazione delle domande di accreditamento e delle dichiarazioni annuali di permanenza dei requisiti previste dall'art. 14 del D.P.P. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. a decorrere dal presente anno e per gli anni successivi, alla data del 31 maggio al fine di consentire alle istituzioni scolastiche e formative la stipula delle convenzioni previste dal Regolamento nei tempi consoni all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;

preso atto che entro la data del 31 maggio 2021 sono pervenute numero tre nuove domande di accreditamento;

vista la determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 24 di data 9 aprile 2021 con la quale è stata approvata la modulistica concernente la procedura di accreditamento dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali;

considerato quanto previsto dall'atto organizzativo della Giunta provinciale, approvato con deliberazione di data 25 marzo 2019, n. 425, la struttura responsabile dell'attuazione della procedura dell'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano servizi a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali è individuata nel Servizio istruzione e, in particolare, nell'Ufficio per le politiche di inclusione e cittadinanza;

vista la nota prot. n. 288665 di data 28 aprile 2021 con la quale il dirigente del Servizio istruzione ha nominato i componenti del gruppo di lavoro per la valutazione delle nuove domande di accreditamento;

considerato che entro il termine stabilito del 31 maggio 2021 è pervenuta la domanda acquisita al prot. n. 394038 di data 31 maggio 2021, di Sportivando Associazione sportiva dilettantistica (codice fiscale 00690830229), con la quale l'ente chiede l'accREDITAMENTO per le seguenti tipologie di servizio:

- servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali (L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. a);

- programmi specifici di formazione professionale (L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. d) ed e);

vista la nota dell'Ufficio politiche di inclusione e cittadinanza di richiesta chiarimenti, integrazioni e sospensione dei termini di procedimento amministrativo prot. n. 415642 del 9 giugno 2021;

RIFERIMENTO : 2021-S167-00061

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

vista la documentazione inviata da Sportivando Associazione sportiva dilettantistica al Servizio istruzione a integrazione della domanda, di cui al precedente capoverso, acquisita al prot. n. 435239 del 16 giugno 2021;

visti gli esiti istruttori formulati dal gruppo di lavoro nella seduta intercorsa in data 17 giugno 2021, il quale, dopo la valutazione della domanda presentata da Sportivando Associazione sportiva dilettantistica (codice fiscale 00690830229) in merito alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'accREDITAMENTO, ha espresso parere negativo all'accoglimento della domanda rilevando l'assenza del requisito di cui all'allegato della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 540/2020, riferito a quanto disposto alle lettera b) dell'art. 12 del Regolamento "Esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti in età evolutiva con situazione di svantaggio sociale e/o relazionale e/o educativo e/o disabilità ovvero studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, riferita alle diverse tipologie di servizio e alle relative forme di intervento dell'ente che richiede l'accREDITAMENTO", in quanto l'ente richiedente non ha dimostrato di possedere esperienza almeno biennale nel campo dell'assistenza a soggetti con bisogni educativi speciali nell'ambito della tipologia degli interventi per la quale è stato richiesto l'accREDITAMENTO, considerato che nello specifico, dalla documentazione non risultano contratti e/o convenzioni stipulate negli ultimi cinque anni con enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi sociali, educativi, socio sanitari, per servizi a favore di utenti in età evolutiva con disabilità o situazioni di svantaggio sociale e tenuto conto che l'esperienza nell'ambito dell'assistenza a soggetti in età evolutiva con situazione di svantaggio sociale e/o relazionale e/o educativo e/o disabilità ovvero studenti e studentesse con bisogni educativi speciali dell'ente risulta essere episodica e generalizzata ad un ampio bacino di utenza anziché continuativa e rivolta ad una categoria specifica di destinatari come previsto dal

Regolamento di accreditamento;

considerato che il gruppo di valutazione delle domande ritiene inoltre che l'attività principale dell'ente richiedente l'accREDITamento quali promozione, pratica e diffusione delle discipline legate al tennis nonché organizzazione e partecipazione a gare e manifestazioni sportive sia poco pertinente con la natura dei servizi erogati tramite l'accREDITamento richiesto;

vista la nota dell'Ufficio politiche di inclusione e cittadinanza incardinato nel Servizio istruzione di comunicazione all'ente Sportivando Associazione sportiva dilettantistica (codice fiscale 00690830229) dei motivi ostativi all'accogliimento dell'istanza e sospensione dei termini del procedimento amministrativo prot. n. 498260 di data 12 luglio 2021, ai sensi degli articoli n. 3 e n.

27 bis della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, acquisita al prot. n. 498260 del 12 luglio 2021; considerato che entro il termine fissato dalla nota di cui all'alinea precedente da parte dell'ente richiedente non sono pervenute osservazioni, anche corredate da documenti, ai motivi ostativi all'accogliimento dell'istanza di accREDITamento in oggetto;

si evince pertanto, in base agli esiti istruttori sopra descritti definiti e confermati nell'ambito della seduta del gruppo di lavoro di data 29 luglio 2021, che non sussistano gli elementi per accREDITare Sportivando Associazione sportiva dilettantistica (codice fiscale 00690830229) per la tipologia di servizio prevista dalla L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art. 74, comma 2 lett. a) "servizi educativi e di assistenza a favore di studenti e studentesse con bisogni educativi speciali" per la quale è stato richiesto l'accREDITamento e per la tipologia di servizio prevista dalla L.P. 7 agosto 2006 n. 5, art.

74, comma 2 lett. d) ed e) "programmi specifici di formazione professionale" ;

visto l'art. 13 del D.P.P. n. 17-124/Leg. 8 maggio 2008, il quale dispone che la struttura provinciale competente gestisce e aggiorna il registro dei soggetti accREDITati provvedendo alla relativa RIFERIMENTO : 2021-S167-00061

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in materia di attività amministrativa;

dato atto che il procedimento amministrativo, per la domanda di accREDITamento in oggetto, iniziato in data 1 giugno 2021 e sospeso per esigenze istruttorie nei periodi dal 9/06/2021 al 16/06/2021 e dal 12/07/2021 al 27/07/2021, si conclude con l'adozione del presente atto;

visti infine gli artt. 2 e 3 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 e il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e ss.mm. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di non accogliere, per le motivazioni dettagliatamente espresse in premessa, la domanda di accREDITamento presentata dall'ente: "Sportivando Associazione sportiva dilettantistica"

(codice fiscale 00690830229) con sede legale in Trento;

2. di dare atto che il procedimento in oggetto, iniziato come indicato in premessa in data 1

giugno 2021, e sospeso per esigenze istruttorie nei periodi dal 9/06/2021 al 16/06/2021 e dal 12/07/2021 al 27/07/2021, termina con la data del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento in esame,

ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale.

RIFERIMENTO : 2021-S167-00061

Pag 4 di 5 GZ - DB

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

LA DIRIGENTE

Monica Zambotti RIFERIMENTO : 2021-S167-00061

